

PROTOCOLLO DI INCLUSIONE  
PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

## FINALITÀ

Questo documento vuole essere una guida che raccoglie elementi relativi ai temi dell'accoglienza e dell'inclusione di tutti quegli alunni che presentano bisogni educativi speciali, indicando principi, criteri e indicazioni contenuti nella Direttiva ministeriale del 27/12/2012 avente per oggetto "strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" e nella Circolare n. 8/2013, con la quale dal MIUR sono state fornite indicazioni operative per la realizzazione della DM del 27/12/12.

## Le tipologie di BES

Tali provvedimenti estendono i benefici previsti dalla L 170/2010 per i D.S.A. A tutti gli alunni BES, anche quando le difficoltà non sono permanenti.

Le tipologie di BES possono essere così raggruppate:

<b>GRUPPO A: alunni con disabilità fisica o psichica</b>	<b>GRUPPO B: alunni con disturbi evolutivi specifici</b>	<b>GRUPPO C: alunni con svantaggio socio economico, linguistico e culturale.</b>
L'art. 3 della L. 104/92 afferma che è "persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa è	In questo secondo gruppo sono compresi:  1. <b><u>Alunni DSA</u></b> , cioè disturbi di origine neurobiologici che quindi non possono essere risolti; vi può solo essere una compensazione del	Per questi alunni i quali, per ovvie ragioni legate alle loro origini, presentano problemi legati all'acquisizione della lingua del Paese di adozione possono essere attivati percorsi individualizzati ricorrendo anche a misure dispensati e strumenti compensativi,

<p><i>tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.</i></p> <p>Questa legge riconosce a tutti i minori disabili, il diritto ad essere istruiti all’interno del sistema scolastico pubblico.</p> <p>L’ art. 12, infatti, recita che <i>“al bambino da 0 a 3 anni handicappato e’ garantito l’inserimento negli asili nido”</i>; inoltre afferma che <i>“è garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie”</i>.</p> <p>Scopo di tali disposizioni e’ lo sviluppo delle potenzialità del disabile nella sfera dell’apprendimento, della relazione, della socializzazione e della comunicazione.</p> <p>Sempre questo articolo stabilisce che <i>“l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento ne’ da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse</i></p>	<p>disturbo. Tra questi rientrano:</p> <p><b>a) <u>Dislessia:</u></b> disturbo settoriale dell’abilità della lettura , ovvero mancata o erronea traduzione del codice scritto e quindi difficoltà di comprensione del testo.</p> <p><b>b) <u>Disortografia:</u></b> disturbo settoriale delle abilità di scrittura che consiste nel non riuscire a rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato in linguaggio scritto.</p> <p><b>c) <u>Disgrafia:</u></b> disturbo settoriale della scrittura che compromette la scrittura di parole e di numeri e l’utilizzo del segno grafico.</p> <p><b>d) <u>Discalculia:</u></b> disturbo settoriale del sistema di elaborazione dei numeri e/o del calcolo.</p> <p>Spesso, a questi disturbi si associano:</p> <p><b>e) <u>Disnomia:</u></b> disturbo del linguaggio consistente nella difficoltà di</p>	<p>qualora le problematiche linguistiche facciano emergere situazioni di particolare gravità negli apprendimenti.</p>
--	---	---

<p><i>all'handicap</i>".</p> <p>E' precipuo compito della famiglia, in previsione dell'iscrizione scolastica, acquisire la certificazione medica per garantire al proprio figlio sia la partecipazione all'istruzione scolastica, sia la fruizione dei servizi di supporto.</p> <p>La condizione di alunno disabile e' certificata dalla commissione medico collegiale del Servizio Sanitario Nazionale, secondo i criteri di classificazione stabiliti dall' OMS.</p> <p>Questa certificazione viene rilasciata dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile presso l'ASL.</p> <p>La commissione medica stila un verbale di accertamento della disabilità con ipotesi di rivedibilita' nonché la Diagnosi Funzionale.</p> <p>Il verbale di accertamento e la Diagnosi Funzionale vengono consegnati alla famiglia e da questa sono trasmessi alla scuola.</p> <p>A questo punto gli insegnanti del consiglio di classe, l'insegnante di sostegno,</p>	<p>richiamare alla memoria la parola corretta quando è necessaria, cosa che ovviamente incide sulle abilità della scrittura, della comunicazione, o su entrambe.</p> <p><b>f) <u>Disprassia:</u></b> disordine nell'esecuzione coordinata di azioni volontarie nel tempo e nello spazio in assenza di impedimenti organici o di deficit sensoriali. Si accompagna a lentezza, difficoltà negli automatismi motori rapidi, nella grafomotricità.</p> <p><b>La presenza di</b> uno o più disturbi e' dichiarata nella diagnosi fatta dallo specialista.</p> <p><b>2) Alunni con problemi di controllo attenti o e/o dell'attivit�, A.D.H.D.</b></p> <p>Deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattivit�; tale disturbo e' associato a</p>	
--	--	--

<p>unitamente con gli operatori delle unità sanitarie locali, in collaborazione con la famiglia dell'alunno disabile, provvedono a compilare il Profilo Dinamico Funzionale cui segue l'elaborazione del PEI.</p>	<p>quello oppositivo provocatorio e al disturbo della condotta nell'adolescenza; si accompagna, ancora, a disturbi specifici dell'apprendimento, disturbi d'ansia, disturbi dell'umore.</p> <p>In pratica, questo deficit causa una mancata perseveranza nelle attività che richiedono un impegno cognitivo e determina la tendenza a passare da un'attività all'altra, senza portarne a termine alcuna, e manifestando disorganizzazione e iperattività.</p> <p>In queste circostanze, l'alunno può evidenziare atteggiamenti impulsivi e imprudenti; possono tendere all'isolamento e spesso mancano in loro cautela e riservatezza.</p> <p><b>3) Alunni con funzionamento cognitivo limite.</b></p> <p>Sono indicati anche con altre espressioni: borderline o soggetti con</p>	
---	--	--

	<p>disturbo evolutivo specifico misto. Si tratta di ragazzi il cui ritardo e' legato a fattori neurobiologici e spesso si accompagna ad altri disturbi. Per alcuni si tratta solo di difficoltà lievi, al punto che se opportunamente sostenuti, possono affrontare percorsi scolastici normali.</p>	
--	--	--

#### FASI DI INSERIMENTO ALUNNI BES

FASI	SCADENZE	CHI FA	COSA FA
Fase propedeutica all'inserimento degli alunni BES	Scadenze stabilite dalle norme ministeriali	Famiglia e alunno	<p>1. Nei tempi precedenti all'iscrizione, magari coincidenti con le attività di orientamento, l'alunno e la propria famiglia possono visitare i locali scolastici e avere un primo approccio con il nuovo ambiente scolastico.</p> <p>2. La famiglia procede con l'iscrizione.</p>

			<p>3. La famiglia e la scuola di provenienza fanno pervenire alla nuova scuola, la certificazione redatta secondo la vigente normativa.</p>
Fase di accoglienza	Settembre ottobre	<p>DS Segreteria Referente FS Inclusione GLI C.d.C. Famiglia</p>	<p>1. Il DS condivide con FS Inclusione e con GLI le certificazioni acquisite dalla segreteria scolastica.</p> <p>2. I docenti, dopo essere stati messi a conoscenza delle certificazioni e/o le informazioni inerenti gli alunni in questione, in sede di Consiglio, si preparano ad elaborare prove in ingresso che, unitamente alle osservazioni in classe, consentiranno di avviare adeguate programmazioni di attività didattiche adeguate agli stili di apprendimento degli</p>

		<p>alunni BES, certificati e non, utili a consentire un positivo inserimento nella scuola.</p> <p>3. Il C.d.C., sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogiche e didattiche, dopo le suddette osservazioni e attività iniziali, compila la scheda di rilevazione di alunni con Bisogni Educativi Speciali, rilevando eventuali casi di alunni non certificati.</p> <p>4. Il Coordinatore di classe contatta le famiglie per attivare un rapporto che condurrà alla costituzione del PDP.</p> <p>5. Per gli alunni diversamente abili, i Consigli di Classe predispongono il PEI/PEP, che sarà condiviso con le famiglie degli alunni</p>
--	--	--

			interessati.
Condivisione	Novembre	Referente DSA Consiglio di Classe	Il Consiglio di Classe, alla presenza del referente DSA, concorda e compila il PDP con la famiglia, se l'alunno è certificato DSA.
Valutazione Intermedia e Finale	I periodi sono riferibili all'organizzazione scolastica	Consiglio di Classe Famiglia	<p>DSA: Il C.d.C. avrà cura di rilevare in itinere l'efficacia e l'attuazione del PDP.</p> <p>Disabili: Il docente di sostegno formulerà una relazione finale sull'alunno disabile.</p> <p>Il Coordinatore, in sede di scrutinio, insieme al C.d.C. verifica;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'adeguatezza del PDP;</li> <li>- L'opportunità di apportare modifiche al PDP riguardo a strumenti, misure e metodi;</li> </ul>



			- L'adeguatezza del PEI/PEP.
--	--	--	------------------------------

**FASCICOLO PERSONALE ALUNNO BES**

<b>DOCUMENTO</b>	<b>CHI LO COMPILA</b>	<b>VALIDITA'</b>
<b>ALUNNI GRUPPO A: CON DISABILITA' FISICA O PSICHICA</b>		
<b>La certificazione medica Compilata ai sensi della L. 104/92</b>	Neuropsichiatra infantile dell' ASL su richiesta della famiglia	
<b>Diagnosi Funzionale (L. 104/92)</b>	Specialista che ha redatto la certificazione	Si aggiorna periodicamente, sempre a cura dello specialista, secondo le eventuali evoluzioni delle condizioni dell'alunno.
<b>Profilo Dinamico Funzionale (L. 104/92)</b>	Consiglio di Classe, famiglia, operatori ASL, eventuali agenzie educative extrascolastiche.	Si aggiorna periodicamente in relazione alle eventuali evoluzioni evidenziate dall'alunno; in genere, comunque, almeno ogni 2 anni e nel passaggio da un grado all'altro di scuola.
<b>P.E.I (L. 104/92)</b>	Docente di sostegno, Consiglio di Classe, famiglia, operatori ASL.	Si stila annualmente, ma può essere modificato anche in itinere qualora ciò fosse necessario.
<b>Relazione</b>	Docente di sostegno	Si stila in occasione della fine dell'anno scolastico.

<b>ALUNNI GRUPPO B: CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI</b>		
<b>Diagnosi e relazione clinica (DSA-Legge 170/2010)</b>	Neuropsichiatra o psicologo esperto dell'età evolutiva, su richiesta della famiglia	si aggiorna periodicamente, sempre a cura dello specialista, secondo eventuali evoluzioni delle condizioni dello studente.
<b>Scheda di rilevazione</b>	C.d.C.	Validità temporanea relativa all'evoluzione della situazione dell'alunno.
<b>Dichiarazione della famiglia (alunni non certificati)</b>	Famiglia	
<b>PDP</b>	C.d.C., famiglia, operatori ASL, eventuali agenzie educative extrascolastiche.	Annuale; si può modificare secondo eventuali evoluzioni dello stato dell'alunno.
<b>ALUNNI GRUPPO C: CON SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO-LINGUISTICO-CULTURALE</b>		
<b>Eventuale segnalazione Servizi sociali</b>	C.d.C. Famiglia	Temporanea, relativa all'evoluzione della situazione dell'alunno.
<b>SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLO SVANTAGGIO</b>	C.d.C.	Temporanea, relativa all'evoluzione della situazione dell'alunno.
<b>Dichiarazione della famiglia</b>	Famiglia	
<b>PDP</b>	C.d.C. Famiglia	Temporanea, relativa all'evoluzione della situazione dell'alunno.

### **P.E.I. e P.D.F.**

Il P.E.I. costituisce il successivo passo all'elaborazione del PDF, (art. 12 L 104/92, art. 5 DPR 24/02/94), documento in cui la famiglia e gli operatori socio-assistenziali e la scuola, stilano i bisogni educativi e formativi dell'alunno.

I P.E.I., in fondo, costituisce un progetto di vita dell'alunno prevedendo anche un possibile ampliamento dell'azione educativa, attraverso attività di integrazione tra scuola e territorio,

finalizzate all'integrazione sociale del soggetto; in ciò sono impegnati i singoli docenti firmatari del documento che condivide, così, con la famiglia il percorso programmato per il proprio figlio.

Nel P.E.I. vengono indicati:

- Obiettivi educativo-didattici;
- Metodologie e strumenti di lavoro;
- Criteri di verifica e valutazione.

In riferimento alle potenzialità dell'alunno si possono scegliere i seguenti percorsi:

<b>1. PERCORSO NORMALE</b>	Come tutti i compagni
<b>2. PERCORSO SEMPLIFICATO O "PER OBIETTIVI MINIMI"</b>	
<b>PROGRAMMAZIONE CONTENUTI</b>	<b><u>Programma minimo:</u></b> riduzione o sostituzione di alcuni contenuti relativi ai programmi ministeriali assicurando i contenuti essenziali della disciplina. <i>(L 104/92, art.16, comma 1: Valutazione del rendimento e prove d'esame).</i>
	<b><u>Programma equipollente:</u></b> riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti ricercandone la stessa valenza formativa. <i>(Art 318 del D.L.vo 297/9; L. 104/92, art. 16, comma 3 e 5)4)</i>
<b>OBIETTIVI</b>	<b><u>Obiettivi minimi</u></b> L'obiettivo minimo da raggiungere in tutte le discipline equivale a quelle conoscenze che ogni docente valuterà con la sufficienza per tutti gli alunni.
<b>VALUTAZIONE VERIFICHE</b>	<b><u>La valutazione può avvenire con:</u></b> - Prove sia scritte che orali, uguali agli altri compagni; - Prove equipollenti che comportano: a) <b>MEZZI DIVERSI:</b> le prove possono ad

	<p>esempio essere svolte con mezzi informatici;</p> <p>b) MODALITA' DIVERSE: il C.d.C. può utilizzare prove strutturate, a risposta multipla, vero/falso ecc...</p> <p>c) TEMPI PIU' LUNGHI: relativi alle prove scritte (<i>art. 15, comma 9 dell' O.M. 90/01 e art. 318, comma 3 del D.L.vo 297/94</i>);</p> <p>d) PROVE D'ESAME DIFFERENTI DA QUELLE PREDISPOSTE DAL MINISTERO: il Consiglio di classe, entro il 15 maggio può predisporre una prova adeguata all'alunno o trasformare le prove d'esame ministeriali in sede d'esame (la mattina stessa) (<i>O.M. 90/2001, art. 15, comma 7 e 8; D.M. del 26/08/81; L. 104/92, art. 16</i>).</p>
<b>TITOLO DI STUDIO</b>	<p><b>Titolo di studio legale:</b> (<i>L. 104/92, art. 16, comma 1; O.M. 90/2001, art.15</i>)</p> <p>Il programma semplificato e con la riduzione dei contenuti, in caso di valutazione positiva degli apprendimenti, dà diritto all'acquisizione del titolo legale di studio.</p>
<b>3. PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA</b>	
<b>Consenso della famiglia</b>	<p>Il C.d.C. dà alla famiglia un termine entro cui può esprimere un formale assenso/dissenso al P.E.I.</p> <p>In caso di mancata risposta, si considera tacito il consenso alla differenziata. In caso di dissenso, l'alunno seguirà la programmazione di classe.</p>
<b>Programmazione dei contenuti</b>	<p><b><u>Programmazione differenziata con contenuti non riconducibili ai programmi ministeriali:</u></b></p>

	sarà individuato per ciascuna disciplina, un piano di lavoro personalizzato con contenuti estremamente ridotti o differenti da quelli ministeriali.
<b>Obiettivi</b>	<b><u>Obiettivi specifici differenziati:</u></b> obiettivi didattici non riconducibili ai programmi ministeriali; si possono, comunque, perseguire obiettivi educativi comuni alla classe, utilizzando percorsi diversi ma con lo stesso fine educativo
<b>Valutazione</b>	<b><u>La valutazione può avvenire con:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>PROVE DIFFERENZIATE</u> omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di competenze con valenza di solo credito formativo (<i>art. 318 del D.L.vo 297/94</i>).</li> <li>- <u>PROVE D'ESAME DIFFERENTI DA QUELLE PREDISPOSTE DAL MINISTERO:</u> il C.d.C. entro il 15 maggio predispone una prova adeguata all'alunno o trasformare le prove ministeriali in sede d'esame (la mattina stessa) (<i>O.M. 90/2001, art. 15, comma 7 e 8; D.M. 26/08/81; L. 104/92, art. 16</i>).</li> </ul>
<b>Certificazioni rilasciate</b>	<b><u>Indicazione che la votazione è riferita al P.E.I.:</u></b> ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in seguito agli esami, si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali ( <i>O.M. 91/2001, art. 15, comma 6</i> ).
<b>Titolo di studio</b>	<b><u>Attestato</u></b> con questo tipo di programmazione l'alunno non ha diritto al titolo di studio legale,

	ma ad un attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati(O.M. 90/01, art. 15; per gli attestati C.M. n. 125/01).
--	---

## **IL PDP**

Si basa sulle caratteristiche evolutive dell'alunno e ha lo scopo di adeguare il curriculum alle esigenze formative dell'alunno stesso. È finalizzato all'elaborazione del progetto relativo al singolo studente (GRUPPO B e GRUPPO C); il C.d.C. lo elabora per consentire un positivo svolgimento del regolare percorso di istruzione e formazione.

I bisogni formativi sono definiti in base a:

1. Diagnosi di Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA); la relazione clinica stilata dallo specialista evidenzia gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare.
2. Individuazione da parte del C.d.C. e della famiglia, di situazioni di svantaggio, disagio, difficoltà di apprendimento, conseguenti a particolari situazioni personali, sociali, ambientali.

Il PDP è elaborato nel rispetto dei vari piani di studio ministeriali..

**Le misure dispensative** prevedono l'adozione di metodologie e attività didattiche adeguate alle capacità del soggetto e all'entità del disturbo specifico di apprendimento e possono prevedere:

- a) L'esonero da prestazioni didattiche e formative quali la lettura ad alta voce, la scrittura veloce sotto dettatura, l'uso del vocabolario, lo studio mnemonico delle tabelline, lo studio di lingue straniere in forma scritta, prendere appunti, una diminuzione del carico dei compiti per casa ecc...
- b) Tempi più lunghi e modalità differenti di verifiche scritte e orali e per lo studio.
- c) Modalità specifiche per le prove d'esame.

**Gli strumenti compensativi** indicano:

- a) Organizzazione delle attività didattiche adeguata ai disturbi dell'alunno, uso di metodologie, testi e documentazione didattica idonei all'apprendimento.
- b) Uso di strumenti informatici e tecnologici per facilitare l'apprendimento dell'alunno.

**Le verifiche e la valutazione:** le misure dispensative e gli strumenti compensativi devono essere previsti anche al fine di verificare gli apprendimenti e in sede di valutazione periodica, annuale, durante le prove d'esame. Ricorrere a tali misure e strumenti non penalizza la valutazione. Le prove orali sono canale privilegiato e compensativo di quelle scritte.

Il PDP contiene:

- Gli obiettivi specifici di apprendimento adeguati alle capacità dell'alunno per consentirne lo sviluppo delle capacità e la partecipazione alle attività didattiche.
- Gli interventi proposti per superare lo svantaggio e prevenire l'abbandono scolastico.
- L'eventuale esonero dalle lingue straniere, tenendo presente le conseguenze che tale scelta può comportare riguardo al percorso scolastico, come la possibilità di accesso a qualifiche ed esami di stato.

Qualora le situazioni di svantaggio o disagio siano di forte rilievo, il PDP può presentare caratteristiche di differenziazione anche consistente del normale percorso, ma ciò ha il carattere della temporaneità; infatti, tale espediente sarà limitato al tempo necessario per il superamento dello svantaggio e dovranno essere previste azioni che consentano il ritorno al percorso regolare. Ciò non comporta differenze nella valutazione finale.

## **IN QUALI CASI STILARE IL PDP**

In presenza di

a) alunni con diagnosi di disturbi evolutivi:

- Se hanno diagnosi di DSA, si fa riferimento alla L. 170/2010 e DM 5669 del 12/7/2012 e si elabora il PDP.
- Se hanno diagnosi di ADHD, Disturbi del Linguaggio, Disturbi della coordinazione motoria o non –verbali, allora la scuola può decidere in maniera autonoma, se utilizzare, o meno, lo strumento del PDP; in caso non lo utilizzi ne scrive le motivazioni, infatti: “la scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza. ....il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare un Piano Didattico Personalizzato con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione” (Piano Didattico Personalizzato, pag. 2 Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n. 2563).

b) Alunni con svantaggio socio – economico, linguistico e culturale: “Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori di servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche” (Area dello svantaggio socio economico, linguistico e culturale, CM MIUR n. 8 del 6/3/2013).

c) Il termine “ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche” presuppone che un alunno (in assenza di diagnosi o certificazioni mediche), il quale mostra delle difficoltà di apprendimento legate al fatto di provenire da un ambiente con svantaggio socio-economico, con carenze culturali o linguistiche (come nel caso di alunni stranieri), può essere aiutato

dalla scuola con l'adozione di percorsi individualizzati e personalizzati come strumenti compensativi e/o dispensativi (pag. 3 CM MIUR n. 8 del 6/3/2013), ma non è obbligata a fare il PDP, dunque sceglie in autonomia se farlo o meno e questi interventi dovranno essere posti in essere per il tempo necessario all'aiuto in questione.

**PERSONE E GRUPPI CHE OPERANO PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI BES:  
COMPITI E FUNZIONI.**

<b>PERSONE/GRUPPI</b>	<b>COMPITI E FUNZIONI</b>
<b>FS PER "Inclusione"</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coordina attività di accoglienza e inserimento alunni BES;</li> <li>2. coordina GLH di Istituto;</li> <li>3. comunica progetti o iniziative a favore di alunni BES;</li> <li>4. cura i contatti con famiglie, docenti, specialisti ed Enti esterni;</li> <li>5. supporta i docenti riguardo a tematiche legate all'inclusione;</li> <li>6. partecipa agli incontri del GLI;</li> <li>7. promuove l'impegno programmatico per l'inclusione, collaborando all'organizzazione di tempi e spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie;</li> <li>8. rileva, monitora e valuta il livello di inclusività dell'Istituto.</li> </ol>
<b>GLI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. rilevazione BES;</li> <li>2. raccolta documentazione degli interventi educativo-didattici;</li> <li>3. coordinamento proposte formulate dai C.d.C., qualora siano state rilevate situazioni di disagio;</li> <li>4. elaborazione PAI</li> <li>5. raccordo con FS "Inclusione"</li> </ol>
<b>CONSIGLI DI CLASSE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Individuazione BES attraverso scheda di</li> </ol>



	<p>rilevazione;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Elaborazione PDP</li> <li>3. Coordinamento con GLI e FS “Inclusione”;</li> </ol>
<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cura rapporti con le famiglie degli alunni interessati;</li> <li>2. Individua i criteri di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti, privilegiando, rispetto a una logica quantitativa di distribuzione degli organici, una logica “qualitativa”, sulla base di un progetto di inclusione condiviso con famiglie e servizi sociosanitari che recuperi l’aspetto “pedagogico” del percorso di apprendimento e l’ambito specifico di competenza della scuola.</li> </ol>
<b>COLLEGIO DOCENTI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. discute e delibera il PAI;</li> <li>2. discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI;</li> <li>3. delibera sulle attività che confluiranno nel PAI;</li> <li>4. alla fine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti.</li> </ol>
<b>DOCENTE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. prende visione della certificazione relativa agli alunni BES;</li> <li>2. predispone prove d’ingresso facendo attenzione a segnali di rischio cui seguirà eventuale segnalazione;</li> <li>3. adotta strategie di recupero;</li> <li>4. comunica alla famiglia il persistere delle difficoltà nonostante gli interventi di recupero attivati;</li> <li>5. adotta misure dispensative e utilizza strumenti compensativi;</li> </ol>

	6. adotta criteri di valutazione coerenti con il percorso scolastico pianificato per l'alunno BES;
--	--

## **PROVE INVALSI E BES**

### ***Nota INVALSI BES 2013-14***

L'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione ha pubblicato il 7 aprile 2014 una [Nota esplicativa BES](#), sullo svolgimento delle prove INVALSI per gli allievi con bisogni educativi speciali.

Di seguito uno schema riassuntivo parte integrante della Nota appena citata.

			Svolgimento prove INVALSI	Inclusione dei risultati nei dati di classe e di scuola	Strumenti compensativi o altre misure	Documento di riferimento
BES	Disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 c. 1 e c. 3 della legge 104/1992	Disabilità intellettiva	Decide la scuola	NO	Tempi più lunghi e strumenti tecnologici (art.16, c. 3 L.104/92) Decide la scuola	PEI
		Disabilità sensoriale e motoria	Sì	Sì <sup>(c)</sup>	Decide la scuola	PEI
		Altra disabilità	Decide la scuola	NO <sup>(b)</sup>	Decide la scuola	PEI
	Disturbi evolutivi specifici (con certificazione o diagnosi)	DSA certificati ai sensi della legge 170/2010 <sup>(d)</sup>	Decide la scuola	Sì <sup>(a)</sup>	Decide la scuola	PDP
		Diagnosi di ADHD - Borderline cognitivi - Altri Disturbi evolutivi specifici	Sì	Sì <sup>(a)</sup>	Decide la scuola	PDP
	Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale		Sì	Sì	NO	-

<sup>(a)</sup> A condizione che le misure compensative o dispensative siano concretamente idonee al superamento della specifica disabilità o dello specifico disturbo.

<sup>(b)</sup> Salvo diversa richiesta della scuola.

<sup>(c)</sup> A condizione che i dispositivi e gli strumenti di mediazione o trasduzione sensoriale (ad esempio, sintesi vocale) siano concretamente idonei al superamento della specifica disabilità sensoriale.

<sup>(d)</sup> Sono ricompresi anche gli alunni e gli studenti con diagnosi di DSA in attesa di certificazione.

Consulta la [nota dell'Invalsi 2013-14](#)

*Nota INVALSI BES 2012-13*

L'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione ha pubblicato il 23 marzo 2013 una [Nota esplicativa](#) sullo svolgimento delle prove nazionali per gli alunni con **BES**.

In essa si chiarisce che qualunque sia la tipologia di disabilità o di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), essa deve essere segnalata sulla maschera elettronica per l'inserimento delle risposte dello studente (nel caso in cui tale informazione non appaia automaticamente, in base a quanto comunicato dalla scuola).

**Tale segnalazione consentirà di considerare separatamente i risultati degli alunni con BES e di non farli rientrare nell'elaborazione statistica dei risultati di tutti gli altri alunni.** Le scuole potranno richiedere all'INVALSI l'invio dei risultati degli allievi che abbiano partecipato, **nel caso in cui abbiano sostenuto le prove formulate dall'INVALSI e non quelle eventualmente personalizzate dalla scuola.**



Per gli allievi con **DISABILITA' INTELLETTIVA**, la partecipazione è a discrezione del Dirigente scolastico che può adottare, a sua discrezione, una delle seguenti scelte:

1) non far partecipare a una o a tutte le prove INVALSI gli alunni con disabilità intellettiva o altra disabilità grave, impegnandoli nei giorni delle prove in un'altra attività; 2) fare partecipare a una o a tutte le prove INVALSI gli allievi con disabilità intellettiva o altra disabilità grave insieme agli altri studenti della classe, purché sia possibile assicurare che ciò non modifichi in alcun modo le condizioni di somministrazione, in particolare se si tratta di classi campione. In generale, sono ammessi strumenti dispensativi e misure compensative, con la sola condizione che questi non modifichino le modalità di effettuazione delle prove per gli altri allievi della classe. Non è pertanto possibile la lettura ad alta voce della prova, né la presenza in aula dell'insegnante di sostegno.

Se ritenuto opportuno dal Dirigente Scolastico, è consentito che gli allievi con disabilità intellettiva o altra disabilità grave svolgano una o a tutte le prove INVALSI in un **locale differente** da quello utilizzato per gli altri allievi della classe. Solo in questo caso, è anche possibile la lettura ad alta voce della prova e la presenza dell'insegnante di sostegno. Inoltre, sempre se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, per tale tipologia di allievi è possibile prevedere un **tempo aggiuntivo** (fino al massimo di **30 minuti per ciascuna prova**) per lo svolgimento delle prove.



Per gli **ALLIEVI IPOVEDENTI O NON VEDENTI**, la partecipazione avviene alle stesse condizioni degli altri, ma essi possono utilizzare la prova in formato **elettronico o Braille**. Anche in questo caso è possibile prevedere un **tempo aggiuntivo** fino al massimo di 30 minuti per ciascuna prova e, se vi è la necessità della lettura ad alta voce o del docente di sostegno, si dovrà utilizzare un locale differente rispetto a quello utilizzato dagli altri allievi.



Per gli studenti con **DSA**, la scuola deve valutare ogni situazione, per individuare la soluzione che meglio si adatti ad ogni specifico disturbo. Sono ammessi **strumenti dispensativi** e misure compensative purché non si modifichino le condizioni di somministrazione. Non è pertanto possibile la lettura ad alta voce, né la presenza dell'insegnante di sostegno, ma, se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, è consentito che anche gli allievi con DSA svolgano le prove in un **locale differente** da quello utilizzato per gli altri allievi. In questo caso è anche possibile la lettura ad alta voce e la presenza dell'insegnante di sostegno, se previsto. E' inoltre possibile prevedere un tempo aggiuntivo, fino al massimo di 30 minuti per ciascuna prova. Gli allievi possono utilizzare le prove in **formato elettronico o in formato audio**, se sono state richieste dalla scuola all'atto dell'iscrizione al Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) 2012- 13.

**Le prove Invalsi sostenute dagli allievi con BES, dunque, non rientrano nelle rilevazioni statistiche dei risultati di tutti gli altri alunni.** Tuttavia, sarebbe auspicabile individuare alcuni criteri generali per autovalutare e valutare la qualità dell'inclusione realizzata nelle singole scuole.

Consulta la [nota dell'Invalsi 2012-13](#)

---

**Prove INVALSI personalizzate**



→ Consulta il [repertorio di prove personalizzate](#) proposte dalle scuole di ogni ordine e grado agli alunni disabili e messe a disposizione dal SID (SPAZIO INVALSI PER LA DISABILITÀ).

## LA DIDATTICA INCLUSIVA

I C.d.C. adottano metodologie didattiche basate non esclusivamente sulle misure dispensative e sugli strumenti compensativi, ma su azioni che sono utili ed efficaci per tutti gli alunni e non solo per quelli BES; quindi una didattica inclusiva (*Decreto n. 5669/11, art. 5*).

Strategie e metodi di insegnamento utili per gli alunni BES possono essere:

- non enfatizzare gli errori ripetuti comunque evidenziati;
- privilegiare l'apprendimento laboratoriale;
- usare mappe concettuali, schemi e quanto possa semplificare l'acquisizione degli apprendimenti;
- prediligere il contenuto rispetto alla procedura;
- nelle rielaborazioni orali utilizzare un metodo che induca l'alunno a riformulare i concetti da un livello più generalizzato ad uno gradualmente più dettagliato.
- richiamare le conoscenze pregresse per introdurre i nuovi contenuti;
- gratificare e incoraggiare per i successi conseguiti;
- dare maggiore importanza alla comunicazione orale;
- valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi diversi dal codice scritto (linguaggio iconografico, orale), utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni e riepiloghi a voce;
- realizzare attività di tutoraggio e cooperative learning;
- dividere gli obiettivi di un compito in sotto obiettivi;
- fornire schemi grafici relativi all'argomento di studio, per aiutare l'alunno a discriminare le informazioni essenziali.

E' necessario attivare processi metacognitivi in modo tale che l'alunno abbia coscienza dei propri processi di apprendimento che lo conducano ad costruire un proprio metodo di studio, attraverso il consolidamento delle seguenti abilità:

1. individuare le conoscenze e le informazioni già acquisite riguardo all'argomento da affrontare.
2. trascrivere o verbalizzare concetti letti o ascoltati.
3. collegare oralmente i concetti e riformularli.
4. prendere coscienza di quanto si è realmente capito.
5. creare, mentalmente, delle connessioni tra titolo/paragrafo e testo.
6. partendo dal titolo, fare ipotesi sul testo.
7. individuare concetti chiave.
8. sviluppare una capacità di autocontrollo e autoregolazione delle proprie strategie di apprendimento, in modo tale da migliorare i risultati raggiunti.

## **VERIFICA E VALUTAZIONE**

Riguardo alle valutazioni riguardanti gli alunni BES, esse devono essere effettuate in relazione al PDP (se presente) e con l'uso degli strumenti compensativi e/o le misure dispensative (se previsti). Per la valutazione degli alunni con DSA si fa riferimento al DPR 122/09, art. 10, comma 1. In questi casi è inoltre specificato che nel diploma d'esame non si fa menzione della modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove (D.M: 5669/11, art. 6 e DPR 122/09, art. 10, comma 2).

In linea generale, i criteri di valutazione per gli alunni con disabilità certificata sono definiti dalla L. 104/92 e dal DPR 122/09 (art. 9).

In merito agli alunni che abbiamo indicati appartenenti al **GRUPPO A** si precisa quanto segue:

1. le verifiche possono essere uguali, semplificate o differenziate rispetto a quelle della classe, ovviamente in riferimento a quanto previsto dal P.E.I.
2. La valutazione deve essere svolta secondo i criteri educativi e didattici stabiliti nel P.E.I da tutti di docenti del C.d.C. e non solo dal docente di sostegno.
3. un P.E.I. semplificato dà diritto al titolo di studio con valore legale.
4. un P.E.I. differenziato dà diritto solo all'atestazione delle competenze.

in merito agli alunni che abbiamo indicati appartenenti al **GRUPPO B e C** si precisa quanto segue:

1. le verifiche devono rapportarsi con quanto inserito nel PDP (tempi più lunghi, verifiche graduate, uso di strumenti compensativi, svolgimento di un numero minore di esercizi ecc....)
2. la valutazione si baserà più sui contenuti che sugli errori connessi al disturbo, secondo quanto dichiarato nel PDP.
3. Riguardo all'apprendimento delle lingue straniere si raccomanda flessibilità didattica, privilegiando la comunicazione orale e non escludendo, se necessari, strumenti compensativi e misure dispensative, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **Dispensa dalla lingua straniera scritta (Decreto 5669/11, art.6 comma 5)**

La dispensa dalle lingue straniere può essere prevista sia in corso d'anno che in sede d'esame di Stato, ma alle seguenti condizioni:

1. Certificazione di DSA che attesti la gravità del disturbo e rechi esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera;
2. Richiesta di dispensa dalle prove scritte presentata dalla famiglia o dall'alunno, se maggiorenne;
3. Approvazione da parte del C.d.C. che conferma la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio ove l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante.

#### **Esonero dalla lingua straniera (Decreto 5669/11, art. 6 comma 6)**

L'esonero dalla lingua straniera può essere previsto, nei casi di particolare gravità, alle seguenti condizioni:

1. Certificazione di DSA, che attesti la particolare gravità del disturbo e ne rechi esplicita richiesta.
2. Richiesta presentata dalla famiglia dell'alunno, o dall'alunno stesso, se maggiorenne;
3. Approvazione dell'esonero da parte del C.d.C. con la conseguente previsione di un percorso didattico personalizzato.

in questo caso, il percorso di apprendimento è differenziato e dà diritto solo all'attestato che certifica le competenze raggiunte (DPR n. 323/98, art. 13); quindi l'alunno non ha diritto al titolo di studio con valore legale.

Riguardo a questo argomento, si precisa che per il latino e il greco, in quanto considerate lingue classiche e non lingue straniere, non è previsto né dispensa, né esonero dal loro apprendimento scritto e orale.



## **L'ESAME DI STATO PER GLI ALUNNI BES**

### **ALUNNI GRUPPO A (diversamente abili).**

L'Esame di Stato rappresenta anche per questi ragazzi il punto di conclusione di un percorso di studi in cui vengono accertate le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite.

Con riferimento al tipo di programmazione seguita dall'alunno si possono avere le seguenti possibilità:

1. Se l'alunno ha seguito un P.E.I., le prove d'esame saranno uguali alla classe e il titolo di studio avrà valore legale;
2. Se l'alunno ha seguito un P.E.I. equipollente, le prove d'esame saranno equipollenti e il titolo di studio avrà valore legale;
3. Se l'alunno avrà seguito un P.E.P. e quindi una programmazione differenziata, le prove d'esame saranno differenziate e avrà diritto solo a un attestato di Credito Formativo e non a un titolo di studio con valore legale (DPR 323/98, art. 13);
4. Se l'alunno, a causa della gravità della patologia, non è in grado di sostenere l'Esame di Stato, concluderà il proprio percorso di studio acquisendo solo una certificazione di frequenza.

### **Ammissione all'Esame di Stato dell'alunno diversamente abile**

È valido anche per questi alunni il criterio generale che prevede una votazione non inferiore ai 6/10 in ciascuna disciplina e nel comportamento.

In particolare, l' O.M. 40/09, all'art. 17, comma 5, consente al C.d.C. di riconoscere l'equipollenza all'ultimo anno, anche se in precedenza l'alunno ha seguito un percorso non equipollente.

### **Documentazione che il C.d.C. prepara per la Commissione dell'Esame di Stato**

Affinche la Commissione d'esame possa operare correttamente, il C.d.C. predisporrà la seguente documentazione che fa parte integrante del Documento del 15 Maggio:

#### **Scheda di presentazione dell'alunno**

- P.E.I.
- Eventuale richiesta per lo svolgimento di prove equipollenti e/o di assistenza e/o di tempi più lunghi sia per le prove scritte che orali

- Eventuale richiesta per lo svolgimento di prove non equipollenti e/o di assistenza e/o di tempi più lunghi sia per le prove scritte sia per le prove orali
- Richiesta dell'insegnante di sostegno durante le prove scritte e orali
- Relazione finale
- Esempi di prove svolte durante l'anno
- In presenza di alunni non vedenti, la richiesta al Ministero del testo delle prove in Braille

Sempre nella scheda di presentazione dell'alunno occorre segnalare:

- Diagnosi clinica
- Terapie in atto

Nella richiesta di prove equipollenti o non equipollenti, il C.d.C. deve precisare le modalità di formulazione e di realizzazione delle prove per le valutazioni e precisamente:

- Con quali strumenti affrontarle
- Con quali modalità
- Con quali contenuti
- Con quale assistenza

La Commissione d'Esame, esaminata la documentazione, predispone le prove con le modalità indicate, anche avvalendosi della consulenza di personale esperto.

Le prove equipollenti sono prove utili per accertare se il candidato, pur nella diversità della situazione, è in grado di raggiungere la soglia minima prevista per il conseguimento del titolo di studio.

Per prova equipollente si intende che:

- La prova inviata dal Ministero è svolta con mezzi diversi;
- La prova ministeriale è svolta con modalità diverse;
- La prova ha contenuti culturali, o tecnici, o professionali differenti, ma equipollenti;
- La prova equipollente necessita di tempi più lunghi per la sua esecuzione.

### **Il colloquio orale.**

Può essere svolto attraverso prove scritte, test o qualsiasi altra strumentazione o tecnologia.

### **ALUNNI GRUPPO B e C.**

In sede di Esame di Stato, non è possibile dispensare gli alunni dalle prove scritte di lingua straniera, ma è più opportuno compensare le difficoltà degli stessi alunni mediante assegnazione di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove stesse e valutarle attenendosi più ai contenuti che alla forma. Inoltre, i docenti potranno riservare maggiore considerazione alle prove orali come misura compensativa dovuta.

## **Documentazione che il C.d.C. prepara per la Commissione dell'Esame di Stato**

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente ( L 170/2010; Linee Guida allegate al Decreto 5669/2011; Direttiva Ministeriale del 27/12/12; C.M. n. 8/2013) il C.d.C., per gli alunni BES deve predisporre i seguenti documenti che fanno parte integrante del Documento del 15 Maggio:

### **fascicolo personale dell'alunno**

- PDP firmato dal C.d.C. e dalla famiglia;
- Le prove di simulazione contenenti il testo per la classe ed eventualmente quello semplificato per l'alunno;
- Le mappe concettuali eventualmente utilizzate e revisionate dal docente;
- Lo stralcio del verbale del C.d.C. contenente le modalità di svolgimento dell'Esame di Stato, con riferimenti a modalità, tempi e sistema valutativo previsti per le prove d'esame.

Ai docenti che hanno attivato strategie di compensazione, relativamente alla simulazione della terza prova:

- Nelle prove di simulazione verranno seguite le stesse modalità di compensazione attivate nel corso dell'anno scolastico (ad esempio uso di calcolatrice, tabelle, formulari e accesso agli schemi prodotti, tempi più lunghi, ecc...) secondo quanto specificato nel PDP;
- I quesiti per la terza prova devono essere di numero uguale a quelli dati alla classe, ma possono essere ridotti in termini di complessità, possono contenere parole chiave o linee guida se si ritiene necessario per il conseguimento degli obiettivi minimi disciplinari;
- Gli alunni con DSA non sono tenuti a rispettare il numero di righe previsto per gli altri studenti, ma possono fornire risposte più brevi.

In sede di valutazione occorre tener conto delle difficoltà dell'alunno ed eventualmente compensare con la prova orale, se la simulazione viene valutata come normale verifica.

Il colloquio avrà carattere compensativo nel caso in cui l'esito delle prove scritte non sia ritenuto soddisfacente.

Se necessario, sono previsti tempi più lunghi anche pre la Prima e Seconda prova.

Si ricorda che nel Documento del 15 Maggio non devono figurare i nominativi degli alunni con DSA.

## **RISORSE STRUMENTALI**

**LIM con collegamento ad Internet:** strumento che concorre alla creazione di un ambiente di apprendimento nel quale innovare la didattica, individualizzandola rispetto ai bisogni educativi presenti nel gruppo. Essa offre vantaggi concreti quali:

- Comunicazione all'interno della classe con linguaggi e ausili specifici;
- Comunicazione a distanza, per alunni costretti ad assenze prolungate per periodi lunghi (ospedalizzazioni, terapie particolari ecc...)
- Comunicazione con e verso l'esterno mediante le risorse telematiche (documenti condivisi, blog, ecc..).

### **Software compensativi per alunni BES:**

#### *programmi per mappe*

- **Supermappe di Anastasis**
- **Knowledge master** (per creare mappe; con sintesi vocale)
- **C-Map** (per creare mappe concettuali) (gratuito)
- **Free Mind** (per creare mappe mentali)
- **Mappe mentali** (sito italiano di riferimento per le mappe)

#### *programmi per leggere e/o scrivere con sintesi vocale*

- **Dspeech**
- **Balabolka**
- **LeggiXme**
- **Clip Claxon**

#### *testi digitali e libri parlati*

<http://www.letturagevolata.it/letturagevolata/lettura-alternativa> (catalogo generale libri parlati)

<http://www.libroparlato.org> (libri parlati)

<http://www.liberliber.it> (testi elettronici, utili da ascoltare con sintesi vocale del pc)

#### **Dalla Direttiva del 27/12/12 (2.4.6 Portale)**

*“Viene predisposto un portale come ambiente di apprendimento–insegnamento e scambio di informazioni e consulenza.*

*All’interno del portale sono ricompresi i siti Handytecno ed Essediquadro, rispettivamente dedicati agli ausili ed al servizio di documentazione dei software didattici.*

*È inoltre presente una mappa completa dei CTS e dei CTI, con eventuali siti ad essi collegati.*

*Una pagina web è dedicata alle Associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, completa di indirizzi e link ai vari siti, oltre ai link diretti alle sezioni del sito MIUR relative a disabilità e DSA.*

*Infine, sono previste le seguenti aree:*

- formazione, con percorsi dedicati alle famiglie ed al personale della scuola, dove trovare video lezioni e web conference oltre che materiale didattico in formato digitale;*
- forum per scambi di informazioni tra operatori, famiglie, associazioni, operatori degli altri enti;*
- News per le novità di tutto il territorio nazionale ed europeo, anche in collaborazione con la European Agency for special needs education;*
- un’Area Riservata per scambi di consulenze, confronti su problematiche, su modalità operative dove trovarsi periodicamente”.*